

Segreteria di Gabinetto, f. 167, ins. 3

[1r]*
N.3

Osservazioni di S.A.R. sopra la *Memoria* del senator Gianni

[2r]

Osservazioni sopra il foglio del senator Gianni

N. 1. Questo corpo deve servire per rappresentare i bisognj dello Stato, le doglianze delle provincie contro i ministri, i sistemi, leggi veglianti, regolamenti, innovazioni che vi si fanno, sistemi nuovi, tanto di tutto lo Stato in provincia che di ogni comunità in particolare. Proporre tutto quello che credrebbe di vantaggioso per lo Stato ogni provincia o comunità, sistemi da mutarsi, lavori pubblici da farsi, etc.

[2v] N. 2. 3. Sta bene.

N. 3. Su qualunque legislazione sistema che si volesse introdurre la medesima prima di pubblicarsi ed avere forza di legge dovrà sottoporsi a questi deputati per esser da questi approvata.

N. 4. 5. Sta bene ma del numero e divisione loro se ne parlerà in un luogo a parte. Le provincie potrebbero essere le seguenti: provincia pisana, Livorno, Portoferraio, Volterra, Pescia e Val di Nievole, Pietra Santa, Pontremoli, Lunigiana e feudi, Pistoja e montagna, [3r] San Miniato, Empoli, Val d'Elsa e Val d'Arno di sotto, Firenze, il pratese, i vicariati di Scarperia, San Giovanni, Radda, Certaldo e Ponte a Sieve, il Casentino, la Romagna fino a Bagno, da Firenzuola a Bagno, il resto della Romagna, Borgo S. Sepolcro e Anghiari, Arezzo e Val di Chiana, Siena e Maremma.

[3v] 6. Approvasi.

7. Idem. Questa rappresentanza sarà decorata di ~~rango~~ titoli, onorificenze, rango sopra tutti li altri magistrati del paese, privilegi ed esenzioni, veste come ora hanno i senatori e residenza nel Salone del Dugento in Palazzo Vecchio.

8. Ogni provincia potrà avere due deputati.

9. L'elezioni di questi deputati nelle provincie si farà nelle adunanze provinciali dai deputati delle rispettive comunità alle medesime.

10. L'elezione delle persone per esser deputate sarà libera. [4r] Ogni comunità eleggerà liberamente quello che vorrà destinare per le diete o adunanze della provincia, e tutt'al più si potrebbe stabilire che per esser deputati delle comunità alla provincia dovessero avere una certa somma d'estimo di possessione, come si è fatto per i camarlinghi. Questi deputati delle comunità alla provincia eleggeranno liberamente il deputato o due deputati della provincia alla capitale. Questi dovranno avere una somma di possessione da fissarsi in una somma più alta [4v] e tale da escludere le persone basse affatto senza dare l'inclusiva necessaria alla nobiltà, e tutt'al più il Governo potrebbe riservarsi la facoltà di dare l'esclusiva a quelle persone che potessero venir nominate e non fossero capaci, con dirne i motivi.

Nominato che sia il deputato della provincia dovrà portarsi ai Stati della medesima per concertare in persona con i deputati della comunità per i bisogni della comunità medesima e riceverne le loro istruzioni.

Ogni anno i deputati [5r] della comunità alli Stati provinciali e quelli della provincia si dovranno mandare a partito per la conferma o remozione; e venendo confermati non potranno essere che per tre anni, dopo i quali avranno il divieto per sei, e venendo remossi o esclusi si manderà a partito un altro.

Non avranno paga fissa questi deputati ma rimarrà in libertà ogni comunità o la provincia per i provinciali di accordarli quella gratificazione che atteso i loro servizj la comunità o provincia crederà che [5v] meriti, il che resterà in libertà della comunità alla fine di ogni anno senza che il Governo se ne mescoli in nessuna forma.

N. 11. Non si approva.

* Cc. 12 non numerate; bianche 10-12. Documento edito in J. Zimmermann, *Das Verfassungprojekt des Grossherzogs Peter Leopold von Toscana*, Heidelberg, Winter, 1901, pp. 103-106.

12. Questo verrà fatto da sé colla montatura della comunità di Firenze.
13. Approvasi intieramente. Non vi deve essere altra classe che i possessori.
14. 15. 16. Sta bene. Il rifiuto deve essere in una somma considerabile.
17. 18. Sono cose di dettaglio che si vedranno dopo.
19. 20 Sta bene.

[6r] N. 21. Approvasi con che a tutte le adunanze vi sia ammesso pubblicamente qualunque persona.

22. Approvasi, ma se ne dovrà tenere registro in una cancelleria pubblica.
23. È cosa di dettaglio, che si vedrà a suo tempo.
24. Gli ordini si comunicheranno per riscritti firmati di S.A.R. non ammettendosi biglietti. Le rappresentanze loro questo corpo le manderà per uno de' suoi membri direttamente a S.A.R.

25. Che sia sentito il parere dei rappresentanti sopra qualunque nuova legge [6v] che si volesse introdurre o riforma delle veglianti è giusto ma che si voglia escludere che non si possa sentire il parere del ministero sopra le loro proposizioni non cammina; dovranno però essere indipendenti dal ministero medesimo.

N. 26. 27. 28. Già sono dichiarate alle osservazioni all'art. 2. 3.

29. Il principio approvasi, accordando però a questi Stati anche di proporre qualunque cosa - stabilimento nuovo da stabilirsi, lavoro pubblico da farsi, leggi da abolirsi e mutarsi - [7r] che possino essere di vantaggio di tutto lo Stato, della provincia o di qualche comunità. Che i rappresentanti le provincie nei voti che daranno devino dirne in carta i motivi e ragioni; che sia permesso ad ogni rappresentante di prender tempo per sentire il parere delli Stati, del Consiglio e dei rappresentanti la comunità prima di dare il suo parere; che qualunque deputato potrà proporre quello che crederà di vantaggio della sua provincia e dello Stato. Che sia permesso ai rappresentanti, se mai [7v] in un affare che esaminano diverse comunità della provincia avessero diversi interessi, potessero dire la comunità tale propone questo e la comunità tale propone quest'altro. Si potrà dichiarare che ogni punto di riforma generale per tutto lo Stato potrà esser proposto dall'assemblea e se sarà approvato a pieni voti il medesimo si approverà senza obbligarvisi assolutamente di averla come cosa approvata.

Le proposte che si manderanno ai deputati per parte del Governo dovranno rimettersi per parte d'ognuno [8r] in carta.

N. 30. Approvasi ma invece di giorni 8 assegnarne 15, potendovi essere qualche affare inaspettato dove i deputati delle comunità abbino bisogno di sentire il parere delle medesime prima di decidersi.

31. Approvasi che queste assemblee si terranno con solennità e spettacolo.

32. 33. 34. Approvasi ma terminate le sessioni dei Stati gli atti delle medesime, pareri, rappresentanze e consulti dovranno stamparsi.

35. Approvasi intieramente procurando con qualche apparato di indurre la [8v] gente a concorrervi.

N. 36. Approvasi. Ci vorrà un cancelliere, un sotto cancelliere o coadjutore o copista e 2 o 4 serventi, o sia come i comandatori del Magistrato supremo, i quali tutti sarebbero da eleggersi dai rappresentanti medesimi per un triennio, dopo il quale o confermarsi o eleggerne altri.

Dovrebbero avere una paga fissa senza nessuno incerti.

37. 38. 39. Approvasi.

Va messo in vista le preparazioni preliminari che sarebbero necessarie.

Fino al 61 sono semplici discorsi accademici.

[9r] N. 61. Si proponghino le cose per togliersi di mezzo.

Frattanto sarà necessario di stabilire sollecitamente il sistema per la nuova comunità di Firenze, a tenore dei punti già preparati, sopprimendo il Senato e Consiglio del Dugento ed incorporandolo nel medesimo.

Parimente va fissato il sistema delle provincie, con idea di mettere in ogn'una delle medesime un governatore ed una truppa civica.